

Regolamento di modifica al regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33

Art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 33/2015  
Art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2015  
Art. 3 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2015  
Art. 4 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 33/2015  
Art. 5 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2015  
Art. 6 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2015  
Art. 7 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2015  
Art. 8 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2015  
Art. 9 modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2015  
Art. 10 disposizione transitoria  
Art. 11 entrata in vigore

#### **art. 1** modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), le parole: <<e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato),>> sono soppresse.

#### **art. 2** modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2015, dopo la parola: <<determinano>> sono inserite le seguenti: <<, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge,>> e dopo le parole: <<erogazione degli incentivi>> sono aggiunte le seguenti: << , nonché le eventuali specifiche esclusioni>>.

#### **art. 3** modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: <<Servizio competente in materia di attività culturali>> sono inserite le seguenti: <<, di seguito Servizio, >>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione definiti negli avvisi pubblici, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, la commissione di valutazione di cui al comma 3 può essere integrata con uno o più dei componenti esperti della Commissione regionale per la cultura, di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) della legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi.>>;

c) al comma 11, dopo le parole: <<di esclusione dall'incentivo>> sono inserite le seguenti: <<e nel caso di stanziamento di risorse aggiuntive per il finanziamento degli incentivi relativi al medesimo avviso pubblico>>.

#### **art. 4** modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

1. Alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 33/2015, la parola: <<sostenuta>> è sostituita dalla seguente: <<pagata>>.

#### **art. 5** modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

a) spese di personale relative al progetto finanziato: in particolare, retribuzione lorda del direttore artistico, dei consulenti per la direzione, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, dei relatori, degli studiosi, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie, se predeterminate contrattualmente dal soggetto beneficiario. Tra le spese di vitto sono ammissibili esclusivamente il pranzo e la cena. Le spese e gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo;

b) spese di produzione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni; spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie: montaggio, smontaggio e facchinaggio; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento;

c) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;

d) spese per la gestione di spazi relative al progetto finanziato: in particolare, spese per la locazione di spazi per gli spettacoli o le altre attività culturali; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia degli spazi per gli spettacoli o per le altre attività culturali;

e) spese generali di funzionamento: in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali forniti da commercialisti o avvocati, di consulenza all'amministrazione, di consulenza del lavoro, di consulenza giuridica, di consulenza economica e di consulenza tecnica; spese relative agli automezzi intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile.>>;

b) al comma 2, le parole: <<Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura),>> sono soppresse e le parole: <<5 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<10 per cento>>;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui al comma 1, lettere b) ed e), sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.>>.

## **art. 6** modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), le parole: <<e beni strumentali ammortizzabili>> sono soppresse;

b) le lettere g) e i) sono abrogate.

## **art. 7** modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. I rimborsi di spese per viaggio, vitto e alloggio sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data della missione cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. Le spese di viaggio sono attestate da titoli di trasporto pubblico e da ricevute di pagamento di pedaggi autostradali. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. I rimborsi non possono riguardare spese per viaggio, vitto e alloggio forniti a soggetti diversi dal soggetto rimborsato.>>;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla certificazione unica relativa al lavoratore. >>.

## **art. 8** modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il Servizio concede l'incentivo entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, se richiesto dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda ed ai sensi dell'articolo 32 bis della legge, contestualmente liquida un importo corrispondente al cento per cento dello stesso incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.>>;

b) il comma 2 è abrogato.

## **art. 9** modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2015, sono aggiunte le parole: <<, ove possibile>>.

## **art. 10** disposizione transitoria

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

## **art. 11** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE